



ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Spett.le
Università di Firenze
Dipartimento Architettura
Alla cortese attenzione del Direttore
Dott. Prof. Saverio Mecca
saverio.mecca@unifi.it; direttore@dida.unifi.it
maria.desantis@unifi.it
tirociniprofessionali@architettura.unifi.it

Prot. 695/2018
Lucca, 17 maggio 2018

In riferimento alla Vostra comunicazione ricevuta in data 10 maggio, nella quale si comunica la sospensione dell'avvio dei Tirocini post lauream dei Dottori [REDACTED] e [REDACTED], entrambi laureati presso l'Università di Pisa in Ingegneria Edile Architettura, chiedo chiarimenti poichè ci risulta quanto segue:

1. E' prevista nella convenzione, stipulata tra il DIDA e l'OAPPC di Lucca nel 2013, all'art. 2 - *Ambito di applicazione*- il riferimento al DPR 328/2001 che equipara i laureati in architettura ai laureati in ingegneria edile architettura e più precisamente agli art. 17.2 e 18.2 del testo di legge. Pertanto i dottori laureatisi a Pisa in questo ambito possono fare l'esame di stato a Firenze e iscriversi presso l'Ordine degli Architetti.
2. Non vi sono limitazioni circa l'identità di uno studio ospitante: all'art. 3.2 della convenzione, "*per Soggetto Ospitante si intendono gli studi professionali di Architetti in forma singola o Associata, Studi professionali di Ingegneria, Aziende, imprese o cooperative del settore. Enti Pubblici, che rispondono alle condizioni di garantire la figura di un Responsabile del Tirocinio che sia iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C.*".
3. Il documento riguardante la sicurezza viene affrontato in modo diverso dalle varie Regioni italiane. Fino ad ora sono stati accettati tutti i tirocini proposti senza riferimento alla redazione di un particolare documento per la sicurezza (v. art. 8 Compiti del soggetto ospitante). **ditta individuale = libero professionista** assimilabile ad un **lavoratore autonomo**, risulta peraltro inapplicabile la disciplina riguardante le imprese con datore di lavoro. Quindi ai sensi del T.U. 81/2008 non c'è obbligo di DVR, nè di piani o addetti alla gestione delle emergenze, nè sono presenti macchinari, inoltre il libero professionista non si configura come datore di lavoro, nè il tutorato si configura come dipendente. Infatti all'art. 21 del Dlgs 81/2008 è previsto per i lavoratori autonomi: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Il DVR non è previsto per i lavoratori autonomi (v. quesito n 28 del 2015 del Ministero del Lavoro. Nè l'attività di tirocinante può essere assimilata al lavoro dipendente: https://www.laleggepertutti.it/132162_tirocinio-e-praticantato-le-differenze-con-il-lavoro-dipendente#Tirocinio_formativo_e_di_orientamento_extracurricolare



ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

4. viene frequentemente disatteso l'art. 17 comma 5 del DPR 328/2001 riguardante l'esonero dalla prova pratica in caso di espletamento del tirocinio professionale, obbligando il dottore ad eseguire la prova pratica pur avendo effettuato il tirocinio. E' possibile essere informati su quanti tirocinanti abbiano dovuto eseguire la prova pratica?

In attesa di un riscontro, con viva cordialità.

IL PRESIDENTE
Dott. Arch. Patrizia Stranieri